



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 42662

Guida in stato di ebbrezza - Patteggiamento - Omessa confisca del veicolo - Conseguenze - Annullamento senza rinvio con contestuale applicazione della confisca.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa, accessoria ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. 1), cod. proc. pen. (Cass. Pen., Sez. IV, n. 42662 del 17.10.2013) - [RIV-1405P428] (Art. 186 cs)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 29 marzo 2012 il Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a D. T. la pena di legge per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. (fatto acc. in Verona il 15 ottobre 2009), All'imputato veniva irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, lamentando la violazione di legge per la omessa confisca obbligatoria del veicolo di proprietà dell'imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

Invero, premessa la natura sanzionatoria della confisca di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 186, essa andava applicata, obbligatoriamente con la sentenza di patteggiamento, alla luce dell'esplicita dizione della norma laddove è previsto che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Nel caso di specie, come esposto dal P.G. nel ricorso, l'imputato risulta proprietario dell'auto, per cui ricorrendo i presupposti di legge, doveva essere disposta la confisca del veicolo (cfr. Cass. sez. IV, sentenza n. 24015 del 6 maggio 2009 cc. (dep. 11 giugno 2009), Di Thcci, Rv. 244220; Cass. sez. IV, sentenza n. 16154 del 4 marzo 2010 cc. (dep. 26 aprile 2010), Pignat, Rv. 247328; Cass. sez. IV, 512014 Arch. giur.. circ. e sin. strad. sentenza n. 41870 del 3 luglio 2009 cc. (dep. 30 ottobre 2009), Baratto, Rv. 245439).

Ne consegue che la omissione della sua applicazione, in presenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione (proprietà del veicolo), costituisce una violazione di legge.

Né è di ostacolo alla possibilità di confisca, la modifica apportata all'art. 186 Cod. strada dalla legge n. 120 del 2010. Infatti, anche dopo la novella, permane l'ammissibilità sia del sequestro, che della



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

confisca, quest'ultima qualificata come sanzione accessoria amministrativa (cfr. Cass. sez. IV, sentenza n. 40523 del. 4 novembre 2010 cc. (dep. 16 novembre 2010), Gibellini, Rv. 248859).
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al punto della confisca del veicolo, che si applica in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.. (*Omissis*) **(Cass. Pen., Sez. IV, n. 42662 del 17.10.2013) - [RIV-1405P428] (Art. 186 cs)**